

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 10287/2014.

2. Nome dei ricorrenti: Calisi Dario, C.F. CLSDRA95H14G482Q.

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI "G. D'ANNUNZIO", in persona del Rettore *pro tempore*, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, in persona del Rettore pro tempore, nonchè nei confronti dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse custodita in una busta aperta dagli stessi candidati qualche minuto prima;

b1) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonché della nota M.I.U.R. 2 aprile 2014 nella parte in cui ordina agli Atenei di far imbustare la scheda anagrafica dopo la compilazione nel "bustone" aperto senza alcuna garanzia che, dopo la consegna, la Commissione non possa accedere alle informazioni di abbinamento tra il codice segreto e il nome del candidato;

c) dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante "Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015" *in parte qua* "si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana" e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

c1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del

MIUR 13.01.2014, n. 562;

c2) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

c3) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

c4) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 4, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 42, 46 e 48 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

d) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

d1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la quale il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

d2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Chieti “G. d'Annunzio” DR 105/2014 del 07/02/2014;

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, “*tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio*” (art. 3, 1° c., lett. b). La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri: aule, docenti, laboratori, etc.

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “*dell'offerta potenziale del sistema universitario*”, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Nella specie, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dalle Università resistenti è frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacché, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione.

Illegittima è anche l'istruttoria ministeriale svolta a monte dal MIUR per l'individuazione del numero dei posti disponibili.

Nella specie, a differenza degli anni passati, la Conferenza Stato Regioni ha ommesso di rassegnare l'accordo previsto ex lege per bandire i posti disponibili ragion per cui l'istruttoria è stata svolta in maniera assolutamente sbrigativa e, documentalmente, contra legem.

È documentale, stante la prossima collocazione rispetto all'ultimo ammesso di parte ricorrente, che un'istruttoria corretta avrebbe consentito l'ammissione giacché sarebbe bastato che il M.I.U.R. bandisse i posti richiesti dalle Regioni, che rappresentano il minimo per garantire il "bene salute", per ottenere l'ammissione.

La stima nazionale (che comunque doveva prevedere quanto meno l'allineamento alla richiesta del Ministero della Salute) è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato.

Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo. Proprio sul punto il Consiglio di Stato ha fatto proprio un vero e proprio appello al Legislatore.

A monte, anche quest'anno, si è appurato che, **così come già evidenziato dall'AGCM alle cui indicazioni del 21 aprile 2009 cui ci si riporta**, esiste *"una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale"*.

Insomma se uno studente è fortunato, in quanto la Regione ove insiste l'Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto *"bene i calcoli"*, beneficerà di una istruttoria conforme a Legge, viceversa, il suo destino sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla *"sua"* Regione verranno offerte.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale, matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

si trascrivono alcuni stralci della perizia sui quesiti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame. La domanda n. 26 è errata, la domanda n. 46 non è corretta e sono fuori programma e non somministrabili il quesito n. 31 e il n. 32.

Anche in tal caso la giurisprudenza ha sempre accolto tale motivo ove ha ritenuto fondata le censura sul merito del quesito.

Come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, infatti, "se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

Anche in ragione del fatto che si tratta di deduzioni non contestate da controparte sono avvalorate da perizie di parte (**sulla cui validità proprio nell'ambito di tali ricorsi si veda la posizione dello stesso T.A.R. Lazio, 28 giugno 2013, n. 6480 rel. Biancofiore**), in questa fase cautelare, non resta che prendere atto della non contestazione avversaria ed accogliere il rilievo sulla base dell'effettiva prova del superamento della prova di resistenza che è documentale (come da superiore tabella) e non contestabile.

III. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi trasparenza, imparzialità. Violazione dell'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre.

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione.

E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. 264/1999. Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e della circolare MIUR 21 marzo 2005 prot. 658. violazione dell'art. 33 cost.

1.1. Come noto, possono iscriversi ad un corso di laurea (triennale, magistrale a ciclo unico) coloro che sono in possesso del "diploma di istruzione secondaria di secondo grado" richiesto dalla normativa in vigore (art. 191 del D.lgs. 297/1994) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (v. circolare MIUR 21 marzo 2005, prot. n. 658).

In particolare, il comma 5 dell'art. 191 del D.Lgs. 297/1994 dispone esattamente che "**I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio**".

Il necessario possesso, ai fini dell'accesso all'Università, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado è indiscusso anche in giurisprudenza (vd. ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 54/2007).

Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono che, per il prossimo anno accademico, **non solo** le domande di iscrizione (previste per un periodo di tempo limitatissimo dal 22 febbraio all'11 marzo), **ma – si badi bene - anche il test selettivo** debba essere **anticipato ad aprile, ovvero sia ad una data in cui il 70% dei partecipanti** (costituendo gli studenti liceali dell'ultimo anno la maggioranza dei candidati a tale genere di prove) **non possiede ancora il diploma di istruzione secondaria, e perciò non possiede l'elemento minimo indispensabile, ove anche per ipotesi superasse in quella data il test di ammissione, per essere appunto ammesso all'Università.**

V. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i

commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

2. Sul *modus operandi* dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

Durante la prova, attraverso l'accorgimento ordinato dal M.I.U.R., tale risultato è, in effetti, ottenibile giacché i Commissari non sono in grado di verificare la concordanza di codici e dati anagrafici.

E' solo al momento della consegna, però, che una busta aperta non può, per sua stessa definizione, tutelare i dati ivi contenuti e che andrebbero tenuti inviolati ed inviolabili sino alla correzione.

Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

VI. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è ommesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio "compagno") ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, ex *lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

VII. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 dell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

VIII. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al "*responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali*".

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

IX. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e della *lex specialis* di concorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione della L. n.264/99 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione delle linee guida da seguire in merito alle prove di ammissione alle facoltà ad accesso programmato. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 marzo 2014.

Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Nella parte motiva del presente ricorso ci si è soffermati sulle concrete modalità di svolgimento della prova sostenuta dal sig. Calisi, evidenziando come lo stesso abbia subito un profondo *vulnus* in ragione dell'irregolarità venuta in essere con riferimento all'annullamento della scheda risposte che, così come si è già avuto modo di specificare, non è in alcun modo addebitabile alla sua imperizia od incuria.

Qualora la Commissione non avesse commesso il summenzionato errore ed in relazione al ricorrente si fosse proceduto alla correzione ottica della prima scheda, il Calisi avrebbe certamente (tale circostanza è appurabile con apposita istruttoria) ottenuto un punteggio assai superiore, che gli avrebbe consentito di collocarsi utilmente in graduatoria.

E' bene evidenziare, poi, che il conseguente stato d'ansia ed il pathos, generavano un vero e proprio stato di disagio nel ricorrente che faceva sì che lo stesso non si trovasse nelle ideali condizioni psicofisiche per sostenere una così difficile ed importante prova, dall'esito della quale dipende, in buona sostanza, un gran fetta del proprio futuro lavorativo e delle proprie ambizioni.

Già da quanto detto emerge, in maniera cristallina e di facile intelligibilità, la lesione della *par condicio* e la forte disparità di trattamento tra il ricorrente e la generalità dei candidati che hanno sostenuto la prova senza tale problematica.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova.

*“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di **adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità** – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con **modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri**”* (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai concorrenti, che, a differenza degli altri concorrenti, potrebbero aver subito una gestione della prova non conforme a legge.

X. Violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 2014. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e *par*

condicio dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L'art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *“tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova”*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

XI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dell'allegato 1 del decreto 5 febbraio 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

XII. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento. Violazione del D.M. 25 maggio 2012 e dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Non risulta che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente

impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

5 Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti in graduatoria candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso l'Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio".

6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10287/2014) nella sottosezione "Ricerca ricorso", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma della sezione T.A.R."

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4983/2014 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).